

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

PRO LOCO "CITTA'" DI FORTE DEI MARMI APS

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

1. E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore), s.s.m. del Codice civile e della normativa in materia dell' Ente del Terzo Settore denominato: **PRO LOCO "CITTA'" DI FORTE DEI MARMI APS**; è Associazione di promozione sociale, ed in particolare di Promozione Turistica, Sportiva dilettantistica e Culturale. L' Associazione d'ora in avanti solo **PRO LOCO** è apartitica e aconfessionale.
2. L'Associazione ha sede legale in **Forte Dei Marmi, Provincia di Lucca**. il Consiglio Direttivo potrà variare l'indirizzo della sede legale. L'eventuale variazione della sede non comporta modifica statutaria.

ART. 2 - COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'

1. La **PRO LOCO** opera nell' ambito territoriale del Comune di Forte Dei Marmi .riunisce in Associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico nell'ambito territoriale di competenza dove ha sede la **PRO LOCO** cioè Forte dei Marmi, e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti e dei suoi ospiti.
2. La **PRO LOCO** non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. La **PRO LOCO** aderisce all'**ENDAS** della quale accetta lo statuto e i regolamenti purché conformi al Codice del terzo settore. Altresì si impegna ad osservare le norme e i regolamenti del Coni, delle Federazioni Sportive e delle Discipline associate alle quali eventualmente aderisce.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le finalità che la - **PRO LOCO** persegue sono:

- a. Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico - monumentale, artistico ed ambientale, nonché sportivo, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
- b. Promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc..), che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti.
- c. Sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico e sportivo;
- d. Stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera, extra alberghiera e sportive; promuovere la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- e. Preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
- f. Collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
- g. Curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia
- h. Promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.
- i. Promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e motorie-sportive, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle pratiche sportive delle disciplina di Pattinaggio in tutte le sue specialità. Promuovere e favorire tutte le attività contradaiole.
- j. A tal Fine La -**PRO LOCO** potrà attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi, culturali e ricreativi con annesso aree di verde pubblico attrezzato, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, sportive dilettantistiche, ricreative ed assistenziali;



Solomon Sorvetti

- k. La **PRO LOCO** Si propone, inoltre, come centro permanente di vita associativa, per favorire la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità, per la realizzazione di interessi a valenza collettiva.
- l. A tal fine la **PRO LOCO** potrà allestire e gestire bar, mense e punti di ristoro, collegati alla propria sede e/o ai propri impianti anche in occasione di manifestazioni nei limiti previsti dalle normative vigenti.
- m. La **PRO LOCO**, partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici
- n. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.
- o. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione
- p. L'associazione **PRO LOCO** può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17. s.m.i.

ART. 4 – SOCI

1 Alla **PRO LOCO** Possono aderire le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione **PRO LOCO** con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale. Tale quota non è trasmissibile né rivalutabile. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto non sono ammessi soci temporanei.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci devono versare la quota associativa annuale.
2. Tutti i Soci purché al momento dell'assemblea siano in regola con il versamento della quota sociale annuale se dovuta, siano maggiorenni (o ultraquattordicenni tramite l'ausilio di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) e risultino associati da almeno **tre mesi**, hanno diritto:
 - a. di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco "Città" di Forte dei Marmi;
 - b. di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco "Città" di Forte dei Marmi;
 - c. di voto in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto.
3. Tutti i soci hanno il diritto:
 - d. a ricevere la tessera della **PRO LOCO** dopo il pagamento della quota sociale
 - e. a ricevere le pubblicazioni della **PRO LOCO**
 - f. a frequentare i locali della **PRO LOCO**
 - g. esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente della **PRO LOCO**
4. Tutti i Soci hanno l'obbligo di:
 - a. rispettare lo statuto ed i regolamenti della **PRO LOCO**;
 - b. versare nei termini stabiliti la quota associativa alla **PRO LOCO**;
 - c. non operare in concorrenza e/o contro l'attività della **PRO LOCO**.

ART. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. L'ammissione di un nuovo Socio è subordinata alle seguenti norme:
 - a) presentazione della domanda;
 - b) accettazione del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
 - c) Pagamento della quota associativa annuale
 - d) Che Non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della **PRO LOCO** e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
 2. Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
 3. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.
- La qualità di Socio si perde per recesso, espulsione o decesso. I Soci possono essere sospesi. Il recesso da Socio deve essere comunicato per iscritto. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei Soci.
- L'espulsione o la sospensione di un Socio per i seguenti motivi:
- a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione o con le norme del presente statuto;
 - b) infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi della **PRO LOCO**
 - c) aver arrecato volontariamente gravi danni morali o materiali all'Associazione **PRO LOCO** sono deliberate dall'Assemblea dei Soci convocata in forma straordinaria che si esprimerà con votazione a maggioranza.
- Anche i provvedimenti e le azioni di responsabilità contro i Soci Consiglieri Amministratori della **PRO LOCO** per fatti gravi da loro compiuti, sono deliberate dall'Assemblea dei Soci convocata in forma straordinaria, che si esprimerà con votazione a maggioranza e ne delibererà l'esclusione o la sospensione. I Consiglieri che verranno a mancare dopo una esclusione, saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la sostituzione si potrà nella stessa Assemblea provvedere all'integrazione dei Consiglieri mancanti. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci saranno esercitate dai nuovi Amministratori
- In ogni caso, prima di procedere all'espulsione o alla sospensione devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento rivolgendosi all'autorità giudiziaria.

Solista Server

Per tutte le controversie insorgenti fra l'associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi compreso i Soci facenti parte l'Organo Direttivo sono sottoposte e deliberate dai Proviviri se eletto oppure dall'Assemblea dei Soci.

4. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7 - ORGANI

Sono organi della PRO LOCO:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Proviviri (Facoltativo)
- l'Organo di controllo e revisore dei conti se obbligatori per legge

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci. Ogni Socio esprime un voto.
2. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
3. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci. Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno tre mesi e in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. Ogni Socio con diritto di voto può avere al massimo due (2) deleghe, rilasciate in forma scritta da altro Socio con diritto di voto.
4. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della - PRO LOCO o in sua assenza dal Vice Presidente, assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea. Allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della PRO LOCO
5. L'Assemblea, ordinaria, viene indetta dal Presidente della PRO LOCO almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta, anche elettronica e con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco e nei punti esterni di maggiore visibilità.
6. L'Assemblea Straordinaria viene indetta dal Presidente qualora ne ravvisi la necessità per gravi e reali motivi, con o senza la deliberazione del Consiglio Direttivo. L'Assemblea straordinaria è inoltre convocata dal Presidente su richiesta motivata di 1/10 della base sociale; in quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.
7. L'Assemblea, ordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto, e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. In seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.
8. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
9. Ha inoltre le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
10. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata per il bilancio preventivo entro il mese di Dicembre e per il bilancio consuntivo entro il mese di Aprile
11. L'Assemblea straordinaria è convocata:
 - a. dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
 - b. dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
 - c. a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un decimo dei Soci;
 - d. per le modifiche dello Statuto e atto costitutivo;
 - e. per lo scioglimento, trasformazione, scissione fusione della Pro Loco.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza sia in prima che in seconda convocazione di almeno la metà più uno dei soci e si esprime con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

12. In caso di modifiche statutarie l'assemblea delibera in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei soci e si esprime con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi.
13. Per lo scioglimento, trasformazione, fusione dell'associazione è necessario il voto favorevole dei ¾ dei soci
14. 13. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 13 membri. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti l'assemblea ordinaria elettiva può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore a 21 componenti.
2. L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio direttivo con votazione segreta.
3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Componenti.
7. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo previa consultazione e deliberazione del Collegio dei Probiviri e dell'Assemblea dei Soci il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
8. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere la stessa Assemblea a procedere alle elezioni per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
9. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
10. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di (2/3 due terzi) dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
11. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della PRO LOCO ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea dei Soci. Spetta al Consiglio Direttivo redigere i programmi delle attività sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta. formulare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, favorire la partecipazione dei Soci all'attività della PRO LOCO, provvedere agli affari di ordinaria amministrazione
12. Le convocazioni per il Consiglio Direttivo devono essere fatte recapitare ai Soci consiglieri almeno 5 giorni prima della data della riunione, e comunicati con mezzi idonei.
13. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività delle Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto.
14. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

ART. 10 IL PRESIDENTE - IL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente della PRO LOCO è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto. Il Presidente è il legale rappresentante della PRO LOCO
2. Il Vice Presidente o i Vice Presidenti, sono nominati dal Consiglio direttivo al suo interno a scrutinio segreto.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.
5. In caso di impedimento definitivo per gravi motivi o dimissioni, il Presidente verrà dichiarato decaduto dopo valutazione delle motivazioni da parte dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo provvederà successivamente passare all'elezione del nuovo Presidente.
6. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalle elezioni di questo.
7. Il Presidente è il rappresentante legale della PRO LOCO ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione anche contabile della PRO LOCO
8. E' assistito dal Segretario

ART. 11 - IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno con votazione segreta. E' possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.
2. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della PRO LOCO assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
3. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
4. Il Tesoriere segue i movimenti contabili della PRO LOCO e le relative registrazioni.

ART. 12 - L'ORGANO DI CONTROLLO E IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio

Solista

dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri, è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, elegge fra i suoi membri effettivi il Presidente, dura in carica quattro anni e delibera senza obblighi di forma ed in via inappellabile.
2. Al Collegio dei Probiviri, indipendentemente dal numero delle parti, sono affidate tutte le controversie tra l'associazione e gli associati, e tra gli associati medesimi anche qualora le controversie si verificassero all'interno dell'Organo Direttivo, ivi comprese le questioni statutarie.
3. Tutti gli associati hanno diritto di inviare per iscritto reclami al Collegio dei Probiviri, in relazione alle attività dell'associazione.
4. Il Collegio delibera in ordine alle materie ed alle questioni di propria competenza a norma del presente statuto e provvede a comunicare per iscritto le proprie deliberazioni agli interessati.
5. Tutti gli associati sono tenuti ad uniformarsi alle deliberazioni assunte dal Collegio dei Probiviri per le questioni di rispettiva competenza.
6. Il Collegio dei Probiviri, nel rispetto di attribuzioni e competenze di tali organi, potrà giudicare, fornire indicazioni e raccomandazioni al Consiglio Direttivo e all'Assemblea al fine di garantire l'attuazione dello Statuto.
7. Delle riunioni del Collegio dei Probiviri deve essere redatto verbale.
8. Il Collegio dei Probiviri non decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

ART. 14 - IL PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della - **PRO LOCO** e viene eletto con votazione segreta.
2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 15 - ENTRATE E SPESE - PATRIMONIO

1. Le risorse economiche con le quali la - **PRO LOCO** provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
 - a) quote e contributi dei Soci;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi da attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del codice del terzo settore, da raccolta fondi e da attività decommercializzate;
 - g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
2. Il patrimonio della - **PRO LOCO** è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'Associazione.
3. Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della - **PRO LOCO** devono essere utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della - **PRO LOCO**.
4. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, i proventi delle attività, gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi di riserva o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 5) L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste nel presente statuto.

ART. 16 PRESTAZIONI DEI SOCI

- 1) La - **PRO LOCO** si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci. I Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione e di utilità sociale, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017.
- 2) La - **PRO LOCO**, in caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci nei limiti previsti dal Codice del terzo settore.
- 3) Tutte le cariche della - **PRO LOCO** sono di norma gratuite.
- 4) Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la **PRO LOCO** nell'ambito delle attività istituzionali.

ART. 17 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO.

1. Il Consiglio Direttivo della - **PRO LOCO** deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve annualmente essere approvato dall'Assemblea dei Soci.
2. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia. nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile.
3. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della - **PRO LOCO**
4. L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Solsten Senno

5. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
6. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
7. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 18 -SCIoglimento

1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19 - NORME FINALI

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Soltan Hasan

[Signature]